# RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 74/86 *

## I — Gli antefatti e il procedimento

1. *Sfondo giuridico della controversia*

Le superfici coltivate a vigneto nella Comunità sono suddivise in zone viticole. Secondo l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 337/79, già ricordato, gli Stati membri possono autorizzare, per ciascuna zona viticola, l'aumento della gradazione alcolica in volume naturale del vino; l'entità di questo aumento varia a seconda delle zone viticole. Per le zone viticole della categoria A, questo aumento non può superare il 3,5% in volume. L'art. 32, n. 2, dispone inoltre che, negli anni durante i quali le condizioni climatiche sono state particolarmente sfavorevoli, l'aumento della gradazione alcolica di cui al n. 1 può essere portato, nelle zone viticole di categoria A al 4,5%. La decisione che autorizza l'aumento contemplato al n. 2 deve essere adottata dalla Commissione, secondo il procedimento del comitato di gestione (art. 32, n. 4, combinato con l'art. 67 del regolamento).

2. *Gli antefatti della controversia*

Nella versione del 14 luglio 1971, la legge vitivinicola tedesca (Weingesetz, BGBl. I 1971, 893) faceva rinvio, per quanto riguarda l'aumento della gradazione alcolica del vino, alle disposizioni in merito contenute nei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. All'inizio dell'anno 1982 questa legge è stata modificata dal Bundestag, nel senso che al richiamo al regolamento n. 337/79, già ricordato, è stata aggiunta, al n. 6, 2° comma, la frase seguente:

« Per le regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr, il limite massimo d'arricchimento del 4,5% in volume è applicabile a determinate varietà e a determinate superfici viticole ».

L'8 luglio 1982 la Commissione indirizzava al governo della Repubblica federale di Germania un telex, chiedendogli di impedire l'entrata in vigore della legge come modificata dal Bundestag, data l'incompatibilità della norma stessa con l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 337/79. Il 30 luglio il governo federale rispondeva di condividere il parere della Commissione e che il telex della Commissione dell'8 luglio 1982 era stato trasmesso alle autorità dei Länder incaricate di dare esecuzione alla legge vitivinicola nonché agli ambienti economici interessati. Inoltre, il governo federale intendeva impegnarsi ad eliminare al più presto la contraddizione tra il § 6 della legge vitivinicola e il regolamento comunitario.

La legge di emendamento è stata firmata dal presidente federale e dal governo federale il 27 agosto 1982. Dopo esser stata pubblicata sul *Bundesgesetzblatt* del 31 agosto 1982, è entrata in vigore il successivo 1° settembre.

Nel contempo, il nuovo testo unico della legge vitivinicola tedesca veniva pubblicato sul *Bundesgesetzblatt*. In questa edizione, il 2° comma del § 6, già ricordato, veniva corredato da una nota a pié di pagina del seguente tenore:

* Lingua processuale: il tedesco.

« A norma dell'art. 32, n. 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, il limite massimo d'arricchimento ammonta al 3,5% in volume in tutte le regioni viticole della categoria A. Detto limite può essere portato al 4,5% in volume mediante decisione della Commissione delle Comunità europee, negli anni durante i quali le condizioni climatiche sono eccezionalmente sfavorevoli ».

Durante gli anni 1983 e 1984 il governo federale non ha dato inizio alle procedure necessarie per l'abrogazione della disposizione nazionale litigiosa. Durante questo periodo si è adoperato per cercare di far modificare il regolamento n. 337/79, in modo da eliminare l'incompatibilità del § 6 della legge vitivinicola tedesca con l'art. 32 del regolamento. Con lettere del 13 dicembre 1982 e 22 dicembre 1984, la Commissione rifiutava di apportare detta modifica.

La Commissione ha poi instaurato un procedimento per inosservanza mediante lettera del 9 ottobre 1984. Conformemente all'art. 169 del trattato, invitava il governo federale a presentare le proprie difese entro due mesi.

Nella risposta dell'11 dicembre 1984, il governo federale ha riconosciuto l'incompatibilità del § 6 della legge vitivinicola con il diritto comunitario. La prevista modifica del diritto nazionale era stata ritardata, ma un disegno di legge avrebbe dovuto essere portato a termine entro l'inizio del 1985. Dopo aver constatato che all'inizio dell'anno 1985 la procedura per la modifica della legge non era ancora iniziata, il 1° luglio 1985 la Commissione emetteva il parere motivato, che è rimasto lettera morta.

A norma dell'art. 169, 2° comma, del trattato, la Commissione adiva la Corte per far dichiarare l'inadempimento commesso dalla Repubblica federale di Germania.

3. *Procedura*

L'atto introduttivo della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1986.

La fase scritta si è svolta ritualmente; la Commissione ha tuttavia rinunciato a presentare la replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con lettera del 1° febbraio 1988 il sig. Martin Seidel e il sig. Hans-Joachim Horn, che dal 25 agosto 1987 ha sostituito il sig. Peter Rohland, hanno comunicato alla Corte di non fungere più da agenti del governo tedesco nella presente causa. Nelle fasi successive del procedimento orale la Repubblica federale di Germania è stata rappresentata dalla sig. ra Jutta Peters, del Ministero federale della gioventù, della famiglia, delle donne e della pubblica sanità e dagli avv. ti Dietmar Knopp e Frank Montag, del foro di Colonia.

## II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione, ricorrente,* conclude che la Corte voglia:

1) constatare che, inserendo nella legge vitivinicola tedesca una norma secondo la quale nelle regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr il limite massimo d'arricchimento è del 4,5% in volume per determinate varietà e per determinate superfici viticole, la Repubblica federale di Germania ha commesso infrazione alle norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare all'art. 32 del regolamento del

Consiglio n. 337/79, nonché agli artt. 5 e 189 del trattato CEE;

2) porre le spese a carico della Repubblica federale di Germania.

La *Repubblica federale di Germania, convenuta,* conclude che la Corte voglia:

— pronunciarsi sulla domanda in funzione del rispetto del diritto.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Secondo la *Commissione,* la conservazione del § 6 della legge vitivinicola, come modificato nel 1982, implica in primo luogo un'incertezza giuridica notevole. A sostegno di questo punto di vista essa osserva anzitutto che né la trasmissione del telex della Commissione all'autorità dei Länder incaricata di dar menzione alla legge, né la nota a pié di pagina pubblicata con la nuova versione della legge vitivinicola possono garantire l'applicazione effettiva dei limiti massimi contemplati dal regolamento n. 337/79. Secondo il diritto costituzionale tedesco, la pubblicazione della nuova versione è solo una comunicazione a carattere informativo, priva della forza coercitiva della legge. D'altro canto, tenuto conto del principio della legittimità al quale si ispira il diritto penale, è dubbio che, tenuto conto del tenore stesso del § 6, i giudici tedeschi possano applicare disposizioni penali in caso di arricchimento superiore al tasso normale del 3,5% in volume.

La Commissione aggiunge che il § 6 ha creato una situazione giuridica ambigua, in quanto ha inserito una disposizione nella legislazione vitivinicola tedesca il cui tenore deroga a quello del regolamento comunitario in questione. Una siffatta situazione lascia gli amministrati nell'incertezza quanto al diritto vigente. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, siffatta situazione costituisce un'infrazione all'art. 189, 2° comma e all'art. 5 del trattato CEE (vedere ad esempio sentenza 4 aprile 1974, 167/73, Commissione/Francia, Racc. pag. 359, e sentenza 25 ottobre 1979, 159/78, Commissione/Italia, Racc. pag. 3247).

In secondo luogo la Commissione osserva che è stata commessa infrazione pure al regolamento n. 337/79 e agli artt. 5 e 189 del trattato CEE, in quanto il § 6 della legge vitivinicola tedesca dà l'impressione che la percentuale d'arricchimento non può essere portata al 4,5% in volume salvo nelle regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr, mentre l'art. 32 del regolamento n. 337/79 contempla la possibilità di aumentare la gradazione alcolica in volume fino al 4,5% in volume in tutta la zona viticola A.

Il *governo tedesco* dichiara di non contestare nel merito la censura mossagli dalla Commissione. Si dovrebbe tuttavia osservare che, nella Repubblica federale di Germania, le disposizioni comunitarie in materia di aumento della gradazione alcolica sono scrupolosamente applicate nella pratica, sicché non vi è alcuna incertezza giuridica in proposito. Il governo aggiunge che, attualmente, si sta lavorando ad una riforma della legislazione in questione, nel cui ambito è prevista, tra l'altro, la soppressione della disposizione litigiosa.

T. Koopmans
giudice relatore